

CRITERI E MODALITÀ DI RIPARTO DEL FONDO PER LA MONTAGNA DI CUI ALL'ART.19, L.R. 18/2008

1. Per l'anno 2021, le risorse regionali che formano il fondo per la montagna, di cui all'art. 19, L.R. 18/2008, pari ad euro 2.100.000,00= sono ripartite tra le unioni montane sulla base degli stessi criteri utilizzati per l'anno 2020, computando in dodicesimi, limitatamente al periodo di appartenenza alla Regione Marche, il territorio e la popolazione dei comuni di Sassofeltrio e di Montecopiolo, distaccati alla Regione Emilia – Romagna a far data dal 17/6/2021 ai sensi della legge n.84/2021.
2. Gli stanziamenti relativi al fondo nazionale e al fondo regionale per la montagna, diversi da quello di cui al punto precedente, saranno ripartiti sulla base di criteri da definire con successivo atto, valutate eventuali proposte unitarie dell'UNCHEM Marche. La previsione di premialità per le unioni che nell'anno precedente abbiano completato con esito positivo il processo di aggregazione di nuovi comuni, nonché disincentivi per le unioni che non abbiano concluso detto processo, come previsto dall'articolo 5 bis, comma 4, legge regionale n. 35/2013, introdotto con l'art.2 della legge regionale n. 32/2020, saranno stabilite con successivo atto, con decorrenza dall'anno 2022, sulla base dei dati dell'anno 2021, di entrata in vigore della novella legislativa, al fine di programmare e monitorare gli effetti dei criteri e di verificarne gli effetti senza creare eccessive criticità finanziarie.
3. I comuni interessati richiedono l'adesione alle rispettive unioni montane e ne approvano lo statuto, trasmettendo la relativa documentazione alle competenti strutture regionali, ai fini del monitoraggio.